## AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista

Protocollo n. G-R 587273

Roma, 24/11/216

Ai Rappresentanti Legali/ Titolari delle Agenzie di Viaggi del Lazio

**Oggetto:** Tasse di Concessione Regionale e Polizze Fidejussorie Agenzie di Viaggio e Turismo.

A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016 (pubblicata il 03/03/2016 sul BURL n. 18), in attuazione dell'art. 7 L. R. Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, la Regione Lazio ha individuato l'Agenzia Regionale del Turismo quale ente subentrante nell'esercizio delle funzioni in materia di Turismo.

A Tal fine nel ricordare alle SS.VV. che le Agenzie di Viaggio e Turismo sono tenute al pagamento della Tassa di Concessione Regionale annuale da effettuare entro il <u>31 gennaio</u> di ogni anno, si evidenzia la variazione dei riferimenti per il pagamento della Tassa annuale di Concessione Regionale.

Pertanto, il pagamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n° 63101000, codice IBAN IT 75 C 07601 03200 0000 6310 1000 intestato alla Regione Lazio tasse concessioni reg fermo posta", Via Cristoforo Colombo, 212 - 00145 Roma – Causale – "tassa di concessione regionale anno 2017 (ed il nome dell'agenzia di viaggi e turismo)".

L'ammontare della tassa è commisurato alla popolazione del comune ove ha sede l'agenzia e corrisponde ai seguenti importi:

		Tassa Concessione
•	Fino a 10.000 abitanti	€ 25,31
•	da 10.000 a 20.000 abitanti	€ 50,11
•	da 20.001 a 50.000 abitanti	€ 98,19
•	da 50.001 a 100.000 abitanti	€ 147,79
•	da 100.001 a 500.000 abitanti	€ 245,47
•	superiore a 500.000 abitanti	€ 408,45

Si rammenta inoltre, che, nel caso di agenzie principali con una o più filiali situate nella Regione Lazio, gli interessati dovranno corrispondere solo la tassa Regionale dovuta per l'agenzia principale nella misura massima pari a € 408,45 in qualunque comune sia ubicata.



## AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista

Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziate le attività amministrative di accertamento d'ufficio.

Si richiede, inoltre, che le SS.VV. provvedano in fase di rinnovo della Polizza Fidejussoria a fornire un'Appendice, parte integrante della Polizza, con la seguente dicitura: "Con la presente Appendice, che forma parte integrante della polizza su indicata, in ottemperanza all'art. 7 L. R. Lazio 31 dicembre 2015, n. 17 l'ente beneficiario dovrà intendersi la REGIONE LAZIO".

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area

Dott. Paolo Giuntarelli

La Direttrice dell'Agenzia Regionale

Avv. Elisabetta Longo